



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

OGGETTO :

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO
DI SMA TORINO S.P.A. - ACQUISTO AZIONI.**

L'anno **duemilasette** , addì **ventisei** , del mese di **ottobre** , alle ore **17** e minuti **30** , nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** , il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAMMOLITO Michele	SINDACO	X	
SAGGESE Ernesto	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
MARIOTTO Emma	CONSIGLIERE	X	
LESINA Annelisa	CONSIGLIERE	X	
TANDA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
DE SIMONI Angelo	CONSIGLIERE	X	
BRESCIA Michele	CONSIGLIERE	X	
ZULIANI Celso	CONSIGLIERE	X	
PIOVANO Samuele	CONSIGLIERE	X	
BENNA Giorgio	CONSIGLIERE		X
DI GIANNI Domenica	CONSIGLIERE	X	
SACCO Stefano	CONSIGLIERE	X	
ALBERTON Bruno	CONSIGLIERE	X	
RATTI Bruno	CONSIGLIERE	X	
SEGRADO Attilia	CONSIGLIERE		X
VANZO Alarico	CONSIGLIERE	X	
CIUCHI Rita	CONSIGLIERE	X	
Totale		15	2

I Consiglieri Benna e Segrado sono assenti giustificati.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora **CONDEMI Fortunata** .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MAMMOLITO Michele** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



**PROPOSTA: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACQUISIZIONE DELLA
QUALITA' DI SOCIO DI SMA TORINO S.P.A. – ACQUISTO
AZIONI.**

Richiamati:

la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche";

la Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

l'art. 35, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002", che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, Legge 24 dicembre 2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, Legge n. 448 del 2001, cit.;

la Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi di interesse generale del Parlamento Europeo, del 14 gennaio 2004, n. P5_TA-PROV(2004)0018 Servizi d'interesse generale (A5-0484/2003 – Relatore: Philippe A.R. Herzog), (COM(2003)270 – 2003/2152 (INI)), che al punto 47 stabilisce che: "[...] la fornitura di acqua (compreso lo smaltimento delle acque reflue) non dovrebbe essere oggetto di liberalizzazione, in considerazione delle peculiarità regionali del settore e della responsabilità a livello locale per l'approvvigionamento di acqua potabile, oltre a varie altre condizioni relative all'acqua potabile;

Considerato che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n. 3 "Torinese" deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo del servizio idrico (Legge n. 36 del 1994, cit.; Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve dal vigente art. 113, comma I, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

Considerato in particolare che la disciplina di settore impone il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo del servizio idrico (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

Vista la deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" del 27 maggio 2004, n. 173, con la quale, ai sensi della vigente normativa come sopra richiamata, è stato disposto l'affidamento del servizio idrico per l'intero ambito ottimale n. 3, come

04

PRESIDENTE: Innanzitutto io vorrei ringraziare ufficialmente la commissione acquedotto che ha lavorato benissimo, quindi ci terrei che si renda ufficiale questo mio ringraziamento; abbiamo portato avanti una trattativa abbastanza seria, pesante, quindi grazie Favaro, grazie Emma, ringrazio tutti i componenti di questa commissione. Quello che poi alla fine si è deciso, l'abbiamo deciso senza neanche un'astensione, vero Luciano? Tutti d'accordo. Stasera noi andiamo ad approvare non la convenzione con l'autorità d'ambito ma Smat, andiamo ad approvare l'acquisto dell'azione. Ogni mille abitanti un'azione, quindi noi andiamo ad acquistare sei azioni per un valore di 64,55 cad. è doveroso comunque dire due parole su questo acquedotto perchè è un problema molto sentito da noi e dai cambianesi; per dieci anni siamo andati avanti a fare un po' la guerra all'autorità d'ambito, è risaputo che noi eravamo considerato come il comune discolo, il comune fuori norma, fuori legge. Abbiamo fatto ricorso al Tar, ricorso al consiglio di stato, abbiamo fatto tutti questi ricorsi per prendere tempo perchè volevamo che la gestione dell'acquedotto rimanesse a noi. È stato sviscerato in altre occasioni, le nuove normative legge regionale, statale, ci impediscono proprio di andare avanti, ormai non riusciamo più, il sindaco arriva anche ad una responsabilità penale anche, quindi non ci siamo venduti, assolutamente. Forza maggiore ci han quasi costretto a cambiare atteggiamento, però dico, attualmente posso, almeno io personalmente, per come abbiamo trattato con l'autorità d'ambito, con la Smat, posso ritenermi almeno soddisfatto, anche perchè non potevamo fare più di tanto. Cosa faremo da adesso in avanti, non da oggi, neanche da domani... le previsioni sono che dal primo gennaio incomincia questa cessione ufficiale del nostro acquedotto alla Smat. In parole semplici, noi pagheremo dal primo gennaio l'acqua, la depurazione, la fognatura, come la paga il cittadino di Trofarello, di Chieri, di Pecetto, di Santena, quindi pagheremo l'acqua come gli altri paesi. Dispiace dirlo, però bisogna essere onesti, sinceri, avremo una bella stangata, non è vero che io nascondo le cose, io sono sincero, io sono leale, almeno con i miei cittadini. Ci sarà una bella stangata, di quanto non lo sappiamo con precisione. Cosa posso dire io ai cittadini, punto di favore dell'amministrazione, l'abbiamo verificato anche in commissione, che è vero che pagheremo l'acqua più cara, la stangata è perchè fino al 31 dicembre noi paghiamo l'acqua come la pagavamo 15 anni fa, 20 anni fa quasi, quindi da come mi ricordo io, dal 90 non è stato aumentata di un centesimo l'acqua a Cambiano, quindi ... Istat... la stangata c'è perchè noi pagavamo poco l'acqua, per questo è una stangata. Cosa posso dire ai cittadini? Che è vero che noi pagheremo l'acqua cara, però di fronte a questo innalzamento di tariffe, a favore nostro c'è, e l'abbiamo visto anche in un piano triennale dell'autorità d'ambito, ci sono delle opere che noi in commissione acquedotto abbiamo considerato prioritarie, dove dall'autorità d'ambito ci è arrivato il prospetto, ha inserito, ... abbiamo visto anche ieri mattina mi sembra... dove ha inserito alcune opere, zona Motter, via Nazionale, fognature di via d'Ovia. Poi, più avanti, interverranno su un nuovo pozzo o anche sulla vasca di riserva, si dice vasca di compenso, però io la chiamo di riserva, io non sono un tecnico... già quando dico innalzamento della

vasca vuol dire più ampia, riuscite a capire, dove si risolveva il problema se dovesse mancare l'acqua c'è una bella riserva e anche sulla pressione dell'acqua, essendo più alta la pressione dove adesso ce n'è poca, ce ne sarà di più. Quindi, le opere che pagavamo noi come cittadini, vengono contemplate nel programma delle opere pubbliche dell'autorità d'ambito. Stasera si approva l'acquisizione delle quote, poi più avanti, si farà una convenzione e ci siamo ripromessi noi in commissione acquedotto, che nonostante si ceda, perchè ancora non è passata questa sera, mi auguro che passi, ci siamo ripromessi che la commissione acquedotto resterà comunque per vigilare, per fare nuove proposte, quindi abbiamo ritenuto opportuno che la manterremo questa commissione acquedotto. Per adesso io mi fermo per dare la possibilità a voi di intervenire, se necessario sicuramente sarò chiamato in causa e risponderò. Rita Ciuchi chiede la parola e io gliela do.

CIUCHI:

Io sono lieta che finalmente si sia arrivati a questa decisione, anche perchè avremo una maggiore garanzia per tutti i cittadini, garanzie che ho già visto in altri comuni, sono date anche dalla perdita di acqua nel caso ci fossero delle rotture alle proprie tubature all'interno addirittura delle proprie abitazioni e questo dev'essere naturalmente, perchè è una postilla piccolissima che c'è indicata sul retro di queste condotte, di queste fatture che manda la Smat. Quindi, secondo me occorrerebbe fare una campagna nei confronti della cittadinanza importante, dove si fa presente quali sono tutte le possibilità che hanno, compresa quella della presenza dell'Isee di vario scomputo della tariffa sull'acqua per coloro che hanno, e sono soprattutto le persone anziane, hanno l'Isee inferiore ad una certa cifra, quindi qual è il numero verde da fare, qual è l'eventuale possibilità di ... addirittura istituire per i primi tempi con dei volontari, c'è il nostro caaf etc, la possibilità che questi cittadini possano accedere per poter fare le domande necessarie, e questo è importante secondo me, come è importante fare una campagna anche per il risparmio dell'acqua, che è una cosa importantissima, partendo naturalmente da quelle che sono le scuole. Quindi, così come è stata fatta a suo tempo sulla tariffa rifiuti, io proporrei alla maggioranza e a questa amministrazione di utilizzare dei mezzi, così come hanno fatto in altri comuni, per informare il più possibile la cittadinanza ad aiutarli a spendere di meno.

SINDACO:

Qui c'è presente.. non può intervenire, ma abbiamo parlato insieme alla commissione insieme a Favero di informare i cittadini il più possibile sul risparmio. Stiamo studiando in commissione un volantino, una paginetta per poter spiegare ai cittadini, ci abbiamo già pensato, non lo dico stasera... chiedi conferma, abbiamo pensato proprio di fare un volantino dove dire costa tanto, però per risparmiare consigliamo questo, quest'altro... se poi la gente non ci ascolta.... dove andremo a spiegare tutte queste cose. Dato che la commissione, nel giro di una quindicina di giorni si deve riunire di nuovo, facciamo uscire questo documento quando è completo, quindi sono d'accordo, anzi, sei d'accordo con me stavolta? Qualcun altro chiede la parola, Emma Mariotto, vice sindaco scusa, la parola gliela concediamo.

MARIOTTO:

Ho sentito parlare di tariffe agevolate con l'Isee... non vorrei creare troppe aspettative e illusioni, perchè è vero che ci sarà una riduzione per le tariffe Isee ma ci sarà l'aumento Smat che è tutt'altro che indifferente, quindi alla fine credo che comunque pagheranno di più, anche quelli che hanno la riduzione Isee. Aspettiamo a fare certe affermazioni per non creare delle illusioni nella gente. Dal momento che attualmente le tariffe di Cambiano sono molto basse e l'aumento sarà considerevole, come ha detto il sindaco, anche se ci saranno delle riduzioni per le famiglie bisognose, disagiate, etc, non è detto che avranno un risparmio, avranno un risparmio sulle bollette future, ma non su quelle che pagano attualmente. Vorrei solo dire una cosa senza sollevare polemiche, non voglio alzarle, voglio dire che questa sera è l'unica sera in cui mi rincresce che venga confermato che avevamo ragione noi comunque, perchè le tariffe saranno di parecchio aumentate. Questo noi l'abbiamo sostenuto da sempre e abbiamo sostenuto da sempre che finchè avremmo potuto, avremmo fatto pagare il meno possibile ai nostri cittadini. Dai banchi della minoranza invece si levavano continue informazioni in contrasto con quello che dicevamo noi, purtroppo si dimostrerà, e lo vedranno i cittadini, lo vedranno tutti quando dovranno pagare le bollette, purtroppo avevamo anche questa volta ragione noi. C'è da chiarire ai cittadini comunque, che finora hanno risparmiato e quindi tutto quello che hanno risparmiato oggi è un guadagno che hanno fatto; in più, come ha già detto il sindaco, saranno realizzate delle opere che noi avevamo progettato, di cui avevamo anche previsto il finanziamento, ma che per intoppi burocratici, e non dico altro perchè voglio evitare anche qui polemiche, non ci era stato possibile realizzare, e queste opere finalmente verranno realizzate in breve tempo e verranno realizzate non con i nostri finanziamenti, con quelli che avevamo previsto, per cui questo sarà un guadagno per la cittadinanza perchè quei fondi potranno, quelli che erano già nostri, non i mutui, ma quelli che erano nostri, penso che in qualche modo potranno essere stornati e utilizzati per altre opere. Sul miglioramento del servizio, io devo dire la verità, non ho molta fiducia; mi auguro, ma gran fiducia non ce l'ho, sicuramente c'è una potenza economica alle spalle che garantisce la realizzazione di opere che noi non riusciremmo a fare, esempio un nuovo depuratore che non sarà fatto, però verrà fatto l'allacciamento alla condotta che da Villastellone passa anche per Cambiano. Quindi io non parlerò più, almeno credo, anticipo già il mio voto favorevole, però dico che io voto comunque a malincuore, anche se mi rendo conto che non si può fare diversamente, oggi non si può fare diversamente secondo quella che è la normativa, secondo quelli che sono i parametri stabiliti dall'Arpa, non dalla Regione, quindi dai controlli Arpa, controlli stabiliti e abbastanza pesanti nei nostri confronti per tutta una serie di motivi, non possiamo non approvare una convenzione di questo tipo. Però io continuo a dire a malincuore perchè, se la legge ce l'avesse consentito e se non essendoci quella legge ci fosse stato possibile ottenere i pareri favorevoli sulle opere e i finanziamenti come venivano concessi una volta dalla Regione ai singoli comuni, veramente io sarei ancora dell'idea di rimanere autonoma, ma così non è più possibile.

SINDACO: Chiede la parola Bruno Ratti.

RATTI: E' una bella resa dei conti questa, dopo dieci anni di discussione. Ricordo le cose dette, dall'allora sindaco, noi mai con l'Ato 3, piuttosto con i piccoli comuni di montagna, piuttosto ricorriamo al Tar, perso, piuttosto ricorriamo al consiglio di stato, perso, gestiremo sempre in economia per difendere interessi dei cittadini. Da noi si paga l'acqua al prezzo più basso di tutti, difenderemo la nostra proprietà... può essere questo, fino ad un certo punto; il cambio al vertice dell'amministrazione con questo, comincia a serpeggiare la paura del crollo del pozzo, l'avvenuto problema grande di disservizio del pozzo, del blackout out del depuratore dimensionato per mezzo paese trent'anni fa, tant'è che oggi paghiamo ancora... volevo dire dell'acqua, se mi sono espresso male chiedo scusa, allora glielo ripeto così... a serpeggiare la paura del crollo o del disservizio dei pozzi, dei problemi del depuratore dimensionato per mezzo paese, tant'è che oggi paghiamo ancora 5.100 euro di multa; l'acqua in certe case alte non arriva fino ai piani alti, probabilmente gli investimenti non erano stati fatti per ampliare, per rendere funzionali le cose, forse le tariffe basse. Ovviare alle grandi perdite, qui non si parla di perdite, qui ci sono perdite catastrofiche, tant'è che non si è mai potuto fare un confronto tra quello che usciva e quello che è misurato da tutti gli utilizzatori facendo la sommatoria, la differenza, questo non si è mai saputo, chiesto più volte, mai saputo. L'opposizione fa le sue ragioni da anni, può darsi che abbia anche inciso in qualche modo, anche se voi non lo ammetterete mai sicuramente, su questo non ci conto e poi col passare del tempo, siete anche venuti a più miti consigli; ci sono volute tre legislature, chi era all'opposizione da tre legislature si ricorda tutte le battaglie, devo dire in buona fede per carità, mica nessuno ha nulla da... c'era confronto a muso duro ma di validità reciproca insomma. Adesso non vi chiediamo naturalmente di spendere due parole per la nostra coerenza in tanti anni, non ve lo chiediamo, però oggi la minoranza con una certa soddisfazione, accoglie questo vostro cambiamento direi di costrizione, io direi di cambiamento. Oggi andate a firmare una cosa che proponete voi, forse non si poteva fare diversamente, comunque quando noi dicevamo "andate ad annusare, andate non a gettarvi a piedi e mani legati all'Ato o alla Smat, andate a vedere, quali possibilità di trattative" sempre a pesci in faccia siamo stati trattati, adesso meno, adesso è un'altra cosa. E poi, facciamo una cosa, non facciamo degli allarmismi sui giornali dicendo "tutta colpa della Smat, etc," cerchiamo di tranquillizzare la gente dicendo e raccontando nei dettagli le sicurezze che questo comporta, che sono sicuramente superiore di quelle di prima, non ho detto che prima non ci fossero, ho detto che sono superiori. Il timore che capitino certe cose si sono ridotti, vedo anche il sindaco più leggero, più tranquillo e mi sembra che sia una buona soluzione questa, poi su quanto pagheremo l'acqua... l'acqua probabilmente, diciamoci la verità, sì, ci sarà un grosso salto, però può anche darsi, non lo so perchè non ho fatto parte della commissione che ha trattato o altro, anzi, una buona cosa sarebbe, non solo nelle commissioni titolate etc, ma quando fate delle convenzioni, degli incontri, qualcuno come si usa fare anche in luoghi molto più alti,

qualcheduno nella delegazione uno della minoranza silente potreste sempre includerlo, non è mica un guaio, non fa mica dei danni. Quando andate a discutere per esempio con la Telecom su una cosa o sull'altra, non è mica un guaio o un segreto di stato quello che state andando a fare e anche la minoranza, stando zitti, è stato silente apposta, comunque recepisce determinate cose, può essere un elemento utile. Non è mai successo, io lanciai questa pietra nello stagno, spero che non mi torni indietro. Ho detto silente, vuol dire che non parla, che sta zitto, che ascolta, che può essere di supporto, che può essere qualificato nel dire qualche cosa, non vuol dire che deve trattare. Stavo dicendo, e sono ancora nel tempo utile, per cui posso continuare, stavo dicendo che può anche darsi, questo me lo immagino io perchè non sono addentro alle cose, può anche darsi che il costo dell'acqua, la tariffa sia probabilmente, anzi dovrebbe essere sicuramente uguale in tutti i comuni, ma l'applicabilità della tariffa è variata nel tempo in funzione di come la Smat in quali condizioni trova le cose preesistenti, perchè se deve fare un investimento di X milioni come mi sembra... aspetta, fammi finire, poi dici tu... chiaramente non è un organo che butti soldi dalla finestra, lo fa probabilmente. Quindi probabilmente dilazionare l'entrata in funzione dei costi a regime, è legato a come si ritrova l'acquedotto, tant'è che ti chiedo "come hanno trovato i tecnici che hanno fatto l'analisi del nostro sistema idrico integrato in tutto? Come hanno trovato l'impianto comunale? L'hanno trovato in che condizioni? Mi fermo qui e mi riservo poi di fare un secondo intervento eventuale, grazie.

SINDACO: Io disapprovo questo fatto come se veramente questa scelta della maggioranza l'avessimo fatta perchè costretti dalla minoranza...

RATTI: Non ho detto questo

SINDACO: Intanto tu parli di verbali, multe... per dieci anni, otto anni che siano, altro che risparmiare i 5000 euro e i due mila euro. In dieci anni i cambianesi hanno risparmiato centinaia di milioni, quindi non lo so quanto paghi tu di bolletta, però sicuramente Rita tu avrai risparmiato in questi dieci anni parecchi soldi. Secondo me sbagliate invece, io ho detto bisogna essere onesti con i cittadini, non bisogna illuderli e dire che non cambi niente etc, la mazzata l'avranno ed è certo che l'avranno, quindi è inutile dire.. poi non è possibile l'aumento annuale, una percentuale all'anno perchè sono passati dieci anni e quindi l'aumento dev'essere fatto tutto insieme, se fosse stato tre anni fa, quattro anni fa ci sarebbe stato lo stesso aumento comunque, però sarebbe stato dilazionato in quattro anni, cinque anni, così guarda che noi siamo andati a discutere. Poi il fatto di andare lì con dieci, quindici persone, non ho portato nessuno della maggioranza io quando sono andato, consiglieri di maggioranza non ne ho portati, anche perchè questi incontri preliminari... poi quello che si diceva, io lo trasmettevo in modo trasparente alla commissione quindi non ritengo di aver sbagliato. Non che io avessi paura, certo, la responsabilità non è del consigliere, è del sindaco se succede qualcosa, quindi ci sono stati più

problemi, considerazione più che problemi messi insieme, che poi alla fine mi hanno detto a questo punto, l'ex sindaco vota a malincuore ha detto, io voto a favore...eravamo quelli che erano contrari. Guarda che anche la commissione ha avuto dei momenti, anche di pensiamoci... poi alla fine abbiamo trovato una quadra e siamo andati avanti in questo modo. Prima lo volevamo, adesso che vogliamo ci condannate o qualcosa e sul servizio, io mi auguro che sia meglio di prima, ma non possiamo dirlo che sia meglio di prima, perchè sui giornali vediamo anche qualcosa che non fa fatto in modo perfetto alla Smat in giro, cioè non che con la Smat arrivi la benedizione. Li leggiamo i giornali, su quello che è successo a Poirino, i sette giorni di mancanza d'acqua a Torino, quindi le difficoltà le ha avute anche la Smat, mica le abbiamo avute solo noi anzi, se per i cittadini di Cambiano mancare l'acqua due o tre volte per qualche ora all'anno è grave, non che si sia il terzo mondo. Quindi, se i problemi ci sono stati è mancata l'acqua mezza giornata, va bene, manca la corrente, il telefono che si rompe, quindi è possibile nei servizi che succedano queste cose. Se avessimo avuto la possibilità di andare avanti ci pensavamo ancora un po' prima di darlo, poi che sia cambiato il sindaco, attenzione: secondo me, se fosse rimasto il sindaco di prima avremmo preso comunque la stessa decisione, perchè quando si prende una decisione non che la prenda il sindaco, la prendiamo un po' tutti insieme, quindi ci ha dato una grossa mano, io l'ho detto chiaramente alla commissione. Mariotto chiede la parola gliela concedo per l'ultima volta stasera...

MARIOTTO: Intervengo solo per rispondere perchè anche qui non vorrei che passasse un messaggio che mi aspettavo, "Noi forse pagheremo l'acqua di più perchè lo stato del nostro acquedotto richiede molti lavori: "non è assolutamente vero". Le tariffe si modulano sui mutui accesi dai comuni che passano di competenza della Smat e sul numero di abitanti, quindi non c'entrano assolutamente nulla le strutture, anzi, il nostro comune, avendo finanziato la maggior parte dei lavori sull'acquedotto e sulle fognature con finanziamenti propri, con fondi propri e non con mutui, in questo senso si vede riconosciuto un canone dal momento che noi abbiamo acceso pochi mutui per l'acquedotto perchè le opere che abbiamo realizzato nell'acquedotto e nelle fognature, che non sono pochi come ha lasciato inteso il dott. Ratti, comunque, le abbiamo finanziate con fondi nostri per la maggior parte. Dal momento che i mutui passano di competenza, vengono assorbiti dalla Smat, la stessa riconosce un canone più alto al comune di Cambiano, rispetto ad altri comuni che hanno acceso molti mutui in più, quindi hanno dei debiti che trasmettono alla Smat. Il canone che viene dato, non le tariffe, il canone che viene dato al Comune è basato sui mutui che ci vengono rimborsati e sul numero degli abitanti. Le tariffe sono uguali per tutti, quindi non tengono conto di una situazione più o meno difficile delle strutture, anzi, mi sembra addirittura, i tecnici della Smat hanno preso visione dei progetti che noi abbiamo per gli interventi, hanno preso visione anche dello studio preliminare dell'ing. Montagnese che tiene conto di tutto il ciclo, sia dell'acquedotto che della depurazione con un'analisi attenta di tutto l'acquedotto e con la proposta di revisione totale per creare una situazione ottimale, questo i tecnici della Smat

l'hanno vista, i tecnici dell'Autorità d'Ambito l'hanno vista e nonostante questo la tariffa è quella che pagano tutti i comuni, anzi, questo era proprio uno dei motivi per cui noi contestavamo l'Autorità d'Ambito e l'adesione, perchè i Comuni che richiedono invece tantissimi finanziamenti perchè non hanno mai fatto niente né agli acquedotti e né nelle fognature, adesso si pagano le opere anche con le tariffe del nostro Comune, perchè i comuni mettono in un grande calderone la loro tariffa, quindi assolutamente non è vero che noi pagheremo di più perchè il nostro acquedotto è in una certa situazione e non è vero che l'acquedotto e le nostre strutture sono così disastrose.

SINDACO: Qualche altro intervento? Bruno Ratti ha chiesto la parola.

RATTI: Io francamente mi sarei augurato, analizzando le cose da un punto di vista prettamente tecnico, direi anche scientifico, che in qualche modo venissero riconosciuti differenti livelli di ottimizzazione degli acquedotti dei vari comuni, riconoscendo attraverso le tariffe. Questo secondo me doveva essere un principio rispettoso delle proprietà comunali. Scusate, quello che si deve dire, bisogna dirlo. Mi stupisce che ci sia o non ci sia una variabile che tenga conto di queste cose e mi dispiace anche perchè è ingiusto in qualche modo. Tanto ne discuteremo ancora immagino per cui, abbiamo già anche dato fiato alle trombe quindi... continuo però per integrare l'intervento precedente, immagino che il canone in qualche modo vada anche a coprire l'acqua che non era fatturato perchè era a carico del comune o degli edifici comunali e questo è un altro aspetto utile. Anche noi ringraziamo la commissione acquedotto... che ha dato persone qualificate perchè riuscissero negli intenti, nell'avvicinare le parti e nell'arricchire anche tutte quelle incertezze e fugarle per arrivare ad un accomodamento. Quindi un grazie non solo di forma ma sostanziale da parte nostra. Un ultimo punto, cosa succede

SINDACO: Ti ascolto...

RATTI: Ma parlano sempre loro, io lei non l'ho sentita tutta stasera e mi dispiaccio, dica qualcosa anche lei, allora parlo per lei... mi dica una cosa, tanto lei è sicuramente informato, mi dica...l'ha detto il sig. Zuliani, per carità, si figuri...

SINDACO: Bruno, avevo un dubbio, ho chiesto, lo posso chiedere alla dottoressa...

RATTI: Io ho presente che sto dialogando anche con loro. Mi interessa sapere per esempio, tutte le insolvenze, tutti quei soldi che non sono stati versati dalle persone forse indigenti, forse in difficoltà, i buchi precedenti come vengono sanati e come si trova la soluzione. Grazie.

SINDACO: Il canone che dovrebbe essere di 45.000,00 euro annui. Speriamo bastino per pagare le utenze pubbliche, comunque anche sulle stesse ci andranno i contatori, avremo problemi per qualche impianto sportivo e

quindi lo vedremo dopo noi. Le insolvenze, non ci siamo portati dietro quanti soldi dobbiamo...

ATTI: Non ti ho chiesto quanti, come, come si risolvono nel senso che...

INDACO: Chiediamo alla dottoressa perchè una questione contabile... fino al 31 dicembre...

ALBERTON: ... Che possono consentire di fare i calcoli di questi progressi...

INDACO: Certo, abbiamo i ruoli, se uno non ha pagato risulta...

ALBERTON: Voi sapete che il sig. X nell'anno 1999 doveva pagare tot...

SINDACO: Certo, se la bolletta non l'ha pagata risulta che non l'abbia pagata...

ALBERTON: Non mi è chiaro quello che era venuto fuori prima, o almeno non si è capito bene, il fatto quando è stato chiesto se tutti gli utenti dell'acquedotto avevano regolarmente pagato le bollette. Quelli invece che erano fuori a quanto ammontavano, sia come numeri di utenti che non hanno adempiuto al loro dovere, sia qual era l'importo...

SINDACO: Ma lo sappiamo chi sono, se il dott. Rossi non ha pagato la bolletta risulta ...incassiamo noi, non incasserà la Smat. Uno alla volta, Bruno.

ALBERTON: Se sono importi modesti, non ci cambiano poi la situazione, il discorso era collegato a quel fatto che nel momento in cui si passa alla Smat, la Smat paga un canone d'affitto per l'utilizzo dell'impianto... che già esistono, con quelli, l'amministrazione pubblica si fa carico poi di pagare le bollette delle scuole, degli uffici comunali, dei vari edifici pubblici. La domanda era per capire, per poter quantificare un attimo, questo ammontare di insoluti, chiamiamoli così, sono consistenti, sono poca roba... se stiamo parlando di cifre minime e poi andiamo a scoprire che quelli che dovrebbero pagare queste bollette sono persone più o meno incapienti, allora tanto vale fare anche un discorso di...

SINDACO: Ma non possiamo saperlo. Scusa, Bruno stava parlando di cose pubbliche...che c'entra il pubblico? Tu hai detto gli edifici pubblici quanto vengono quantificati...

ALBERTON: Ho detto, gli insoluti, i sospesi che voi a tutt'ora avete, di tanti utenti che nel corso degli anni non hanno pagato gli importi, sono un numero consistente come numero di utenti, corrispondono ad un importo consistente come quantità in termini economici finanziari, in modo da sapere che presumibilmente se abbiamo a che fare con importi che sono minimi, sai benissimo che è inutile, non ti risolvono certi problemi...

SINDACO: Ma tu devi recuperare lo stesso, anche fosse un euro... arrivano delle notifiche con 5 euro.

ALBERTON: Però la domanda a cui voi non avete ancora risposto, se sono pochi o tanti...ma non solo di quest'anno, gli anni scorsi, avrete un'indicazione di massima...

ALBERTON: Certo, perchè quelli sono spariti e sono andati in prescrizione. Va bene, lo chiederemo poi magari passando gli uffici per verificare un attimo queste cose.

SINDACO: Altre domande? Incasseremo noi, faremo qualche strada. Va bene la dichiarazione di voto? Do la parola all'assessore Saggese.

SAGGESE: Anche io devo dire qualcosa. Intanto voglio fare delle premesse, perchè il voto finale premetto che sarà positivo e determinato da alcune circostanze, da alcune costrizioni e questo lo dico per evitare che il mio discorso venga preso come un assoggettamento da parte della mia persona nei confronti della maggioranza. Questo ci tengo a dirlo, quello che decidiamo insieme lo discutiamo, qualche volta prendiamo delle decisioni sulle quali a volte personalmente non siamo d'accordo e forse è il mio caso, ma questo non ha nulla a che vedere con quello che è il mio rapporto con questa maggioranza che ho sostenuto anche quando ero in minoranza su questo argomento, quindi quando si cominciava a parlare di un adeguamento alla Smat. E questo è chiuso, è fatta la premessa. Io questa sera vedo qui tutti quanti allegri, tutti quanti contenti, invece per me questa non è una bella serata e non è una vittoria del comune di Cambiano, questa secondo me è una sconfitta del comune di Cambiano, e perchè questo? Perchè l'acqua che è un bene primario, l'acqua per la quale tra qualche anno, e qui è inutile stare quindi faccio anche un discorso politico, sarà uno dei beni primari dell'umanità, sarà uno dei beni per i quali la gente farà le guerre, viene data in gestione a queste super potenze gestite da grandi amministratori che devono percepire grandi stipendi e che sono state studiate ad arte per creare l'accontentamento di chi viene escluso dalle liste elettorali. A me dispiace fundamentalmente tanto dover dire ai miei nipoti, ai miei figli un domani, che il comune di Cambiano, che ha sempre avuto il proprio acquedotto da domani non ce l'avrà più, e mi dispiace perchè se queste caste avessero dato l'opportunità, anziché dare delle multe per far sì che in qualche modo ti costringessero comunque ad aderire a questi grandi consigli d'amministrazione, io così li chiamo, forse la scelta di questa amministrazione avrebbe continuato e avrebbe potuto continuato a gestirsi il proprio acquedotto, cosa che invece auspicherei per tutti quei comuni, soprattutto piccoli beati loro, che potranno mantenerlo. Questo lo dico con molta e assoluta trasparenza e sincerità e a maggior ragione lo dico perchè io qualche anno fa, ho creato insieme ad alcuni miei colleghi politici, il comitato anti Smat, e certo questa è una beffa del destino, nelle nostre conferenze stampa abbiamo sempre contestato le bollette della Smat, della poca trasparenza, che hanno sempre applicato nei confronti dei cittadini. Ma quello che

rimpiangerò soprattutto, sarà il fatto che non potremo più chiamare il nostro fontaniere, perchè io poi mi lego a dei discorsi anche affettivi e so che comunque il nostro fontaniere nell'arco di qualche ora, comunque sarebbe stato presente e avrebbe risolto il problema. Io mi auguro che queste grandi caste di amministrazioni, siano in grado di mantenere lo stesso impegno che applicava il nostro piccolo fontaniere. I comuni purtroppo, sono destinati a morire, nel senso che non avranno più questa autonomia che li rendeva così belli, così particolari, così sentimentalmente affettivi. Questo non ci sarà più, me ne dispiace, comunque anticipo il mio voto positivo, la premessa politica l'ho già fatta a anche prima, ma ci tenevo a fare questa mia affermazione, a fare questa dichiarazione di voto.

SINDACO:

A me personalmente interessa il tuo discorso politico, però mi interessa più il voto favorevole comunque. Qualcun altro? Nessuno? Va bene, così andiamo a vedere la Vivaldi stasera... do in votazione. Favorevole? All'unanimità, complimenti a tutti. Vi chiederei l'immediata esecutività per favore, favorevole? Unanimità.



" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. "

Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino

Capitale sociale nominale € 345.533.761,65

C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto, durata, domicilio dei soci.

ART. 1 – Denominazione.

E' costituita la società per azioni denominata:

"Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." o in alternativa "SMA Torino S.p.A." ovvero "SMAT S.p.A.".

La denominazione potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l'utilizzo di marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente costituito.

ART. 2 – Sede.

2.1. La società ha sede in Torino all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. La sede legale può essere trasferita in Comune diverso con deliberazione assembleare.

ART. 3 – Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

3.4. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

di



3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione.

ART. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

ART. 5 – Domicilio.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO II

Capitale sociale – Azioni – Finanziamenti - Trasferimento di azioni.

ART. 6 - Capitale sociale e azioni.

6.1. Il capitale sociale è di Euro 345.533.761,65 suddiviso in numero 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 ciascuna.

6.2. Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione. Se ne ricorrono i presupposti il Consiglio di Amministrazione può comunque adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2344 Codice Civile.

ART. 7 – Aumento del Capitale Sociale.

7.1. Si provvede ad aumento del capitale sociale:

- a) nel caso di ingresso di nuovi soci, quando non esistano le condizioni per il trasferimento di azioni;
- b) in occasione di conferimenti di beni, in relazione al valore degli stessi;
- c) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità.

7.2. Nelle ipotesi di cui al punto 7.1 a) e 7.1 b), le azioni corrispondenti all'aumento di capitale sono riservate a favore dei nuovi soci o dei soci conferenti i beni, con deliberazione assunta nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 2441 c.c. e nel rispetto del mantenimento della società a capitale interamente pubblico.

ART. 8 – Finanziamenti.

8.1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

8.2. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 9 – Azioni.

9.1. In ragione del fatto che la società è preordinata all'ingresso di Comuni, il capitale è inizialmente tutto pubblico.

Possono entrare nella Società:

- a) i Comuni e le Comunità Montane il cui territorio sia compreso nel bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese, quale definito nell'allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonché quelli che in tale Ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione ai sensi dell'art. 2, punto 5, stessa legge;
- b) i Comuni consociati in aziende anche polifunzionali, per il tramite delle aziende medesime, alle quali spettano tante azioni quante sarebbero riferibili ai singoli Comuni rappresentati;
- c) le aziende a capitale pubblico o enti locali che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto a), la domanda di ingresso è accolta con deliberazione dell'assemblea della società.

La domanda di ingresso nella società, anche per gli enti locali che vi abbiano diritto, è subordinata alla adesione alla Convenzione stipulata tra i Comuni soci fondatori.

9.2. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

9.3. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile.

In caso di creazione di nuove categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

ART. 10 - Trasferimento di azioni.

10.1. I Comuni non possono trasferire a terzi le proprie azioni per l'intero periodo di tempo stabilito nella Convenzione alla scadenza del quale il trasferimento è ammesso nel rispetto dei requisiti dei potenziali acquirenti che i soci stessi dovranno determinare, con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria, prima della scadenza del termine anzidetto; in mancanza di detta determinazione, il trasferimento sarà consentito esclusivamente a favore di enti pubblici locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese".

10.2. L'alienazione delle azioni, ove consentito, è sottoposta alle condizioni che seguono: il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione - con raccomandata R.R. - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del proposto acquirente e le condizioni della vendita.

10.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro venti giorni, a tutti gli altri soci, i quali, nei venti giorni successivi, possono dichiarare - sempre a mezzo di raccomandata R.R. - la propria volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione.

10.4. Il Presidente, entro i dieci giorni successivi, comunica all'alienante - che vi rimane vincolato - le proposte di acquisto.

10.5. Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni e i diritti di opzione vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, ma i Comuni limitrofi a quello alienante hanno comunque diritto ad essere preferiti.

10.6. Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni dai Consorzi ai Comuni da esse rappresentati, né l'inversa ipotesi di cessione di azioni dai Comuni ai Consorzi, per conseguire rappresentanza unitaria.

TITOLO III

Obbligazioni - Patrimoni Destinati.

ART. 11 - Obbligazioni.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.



I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

ART. 12 – Patrimoni destinati.

La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria con la presenza anche in seconda o ulteriore convocazione di almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

Affidamento del servizio.

ART. 13 – Affidamenti.

13.1. La società può ricevere l'affidamento del servizio idrico integrato:

- a) dall'Autorità d'Ambito Torinese 3 relativamente all'ambito territoriale di competenza;
- b) da altri soggetti esterni all'A.T.O. 3 "Torinese", fatto salvo, in caso di affidamento di cui alla lettera a), il rispetto dell'art.113, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 in ordine al limite di importanza dell'attività svolta con gli enti pubblici dell'A.T.O. 3 "Torinese".

13.2. La gestione del servizio idrico integrato, qualora affidata dall'A.ATO 3 ai sensi dell'art. 113 comma 5 sopra richiamato, lettera b) o c), viene esercitata secondo la convenzione stipulata tra l'A. ATO medesima e la società.

13.3. Nell'ipotesi di affidamento del servizio ai sensi del punto 1. lett. a), in applicazione dell'art. 113 comma 5 lett. c), i soci esercitano il controllo sulla società in modo associato nelle forme stabilite dalla L.R. Piemonte 20.1.1997 n. 13 tramite l'A.ATO 3, nonché nelle forme da questa stabilite per il controllo sulla gestione del servizio nei singoli Comuni.

TITOLO V

Assemblee.

ART. 14 - Assemblea – Convocazione.

14.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

14.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nel territorio nazionale, qualora particolari esigenze della Società lo richiedano.

14.3. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

14.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

14.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine elevabile a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del Bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

14.6. L'Assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

ART. 15 - Assemblea – Presidenza.

15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

15.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 16 – Assemblea - Diritto di intervento – Svolgimento.

16.1. Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

16.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

16.3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

16.4. L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive.

16.5. I Soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea, hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto – Quorum.

17.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

17.2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

17.3. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

17.5. Solo ai fini dell'approvazione del bilancio e della nomina e revoca alle cariche ed agli uffici sociali, per le convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum previsti dall'art. 2369 Codice Civile.

ART. 18 - Competenze dell'assemblea.

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed inoltre:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;



d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli Amministratori:

- conseguenti all'ipotesi in cui la Società non realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici facenti parte dell'A.T.O. 3 Torinese;

- assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

TITOLO VI

Amministrazione e controllo.

ART. 19 - Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni.

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri - incluso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria.

19.2. Gli Amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Secondo i principi contenuti nell'art. 2387 del Codice Civile per rivestire la carica di Amministratore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

i soggetti prescelti non devono avere ricevuto condanne penali con sentenze passate in giudicato attinenti alla moralità professionale e devono avere rivestito la carica di amministratore in società di capitali pubbliche e/o private o in Enti o Amministrazioni Pubbliche per un periodo significativo.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

19.3. Il Comune di Torino ha diritto di designare la maggioranza dei componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti componenti.

19.4. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.

19.5. Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, le nomine di competenza dei soci diversi dal Comune di Torino avvengono secondo il seguente procedimento, stabilito dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra i comuni soci fondatori:

- a) ciascun socio, sempre escluso il Comune di Torino, può presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti fino ad un massimo pari a quello dei designandi;
- b) ciascun socio può votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre eccetera fino al numero pari a quello dei designandi;
- d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;
- e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le liste, ottengono i quozienti più elevati;
- f) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

I soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa nomina.

19.6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

ART. 20 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

20.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta di un quinto dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

20.2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, sono presiedute dall'Amministratore delegato più anziano presente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

20.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

20.4. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, ove nominato.

ART. 21 – Presidente.

21.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

21.2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato più anziano di età.

21.3. In assenza di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione può designare il Consigliere Vicario del Presidente.

ART. 22 - Poteri di gestione.

22.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, sceglie fra i propri membri il Presidente.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, almeno ogni trimestre.

22.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

22.5. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

22.6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui sopra, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, procuratori, institori, specifici poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 23 - Compensi degli amministratori.

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.



ART. 24- Collegio Sindacale.

24.1. Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci.

24.2. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.

24.3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

24.4. Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un sindaco supplente; gli altri soci designano a maggioranza nel loro insieme due sindaci effettivi ed uno supplente.

24.5. I soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine di quindici giorni precedenti a quello della riunione assembleare convocata per la nomina.

24.6. Nel caso in cui i soci, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, salvo diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, la nomina avviene secondo il procedimento stabilito nella Convenzione costitutiva stipulata dai soci fondatori.

24.7. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

ART. 25 - Controllo contabile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO VII

Recesso del socio.

ART. 26 - Recesso del socio.

26.1. Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

di

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

26.2. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

26.3. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

26.4. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

TITOLO VIII

Bilancio.

ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio.

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

ART. 28 - Ripartizione degli utili.

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.



TITOLO IX

Scioglimento.

ART. 29 – Scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

TITOLO X

Informativa - Foro competente.

ART. 30 – Informativa.

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ART. 31 – Foro competente.

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

Si dà atto che lo Statuto di cui sopra, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 settembre 2005, è in vigore dalla data del 12 ottobre 2005 in quanto, in pari data, iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del Codice Civile, presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Torino.

COMUNE DI CAMBIANO

(Provincia di Torino)

CONVENZIONE

Raccolta n. 26.369

Allegato "2"

CONVENZIONE ai sensi dell'articolo 24 Legge 8 giugno 1990 numero 142 tra i Comuni di:

- 1) "CITTA' DI TORINO" sede in Torino (TO) Via Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in persona del Dirigente il Settore Contratti Signor BIANCIOTTO Dr. Giuseppe, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/99 del 19 luglio 1999, divenuta esecutiva il 2 agosto 1999;
- 2) "COMUNE DI BEINASCO" sede in Beinasco (TO), Via delle Fornaci n. 4, codice fiscale 02042100012, in persona del Direttore Generale Signor CHIANTIA Gaetano, nato a Riesi (Caltanissetta) il 31 marzo 1956, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 aprile 1999, divenuta esecutiva il 25 maggio 1999;
- 3) "COMUNE DI BORGARO TORINESE" sede in Borgaro Torinese (TO), Piazza Vittorio Veneto n. 12, codice fiscale 83000090015, in persona del Direttore Generale Signora MIRASOLE Dott.ssa Anna, nata a Lucera (FG) il 29 marzo 1948, domiciliata presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale, n. 15 del 15 marzo 1999, divenuta esecutiva il 10 aprile 1999,
- 4) "COMUNE DI BRUINO" sede in Bruino (TO), Piazza del Municipio

84

n. 3, codice fiscale 86003310017, in persona del Direttore Generale Signor ALOISIO Dr. Nicola, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 1 gennaio 1950, domiciliato presso il Comune; che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12 marzo 1999, divenuta esecutiva il 30 marzo 1999;

5) "COMUNE DI CANDIOLO" sede in Candiolo (TO), Piazza Sella n. 1 Codice Fiscale 01717430019, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Signor PERETTI Giancarlo, nato a Volvera il 4 giugno 1951, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 3 maggio 1999, divenuta esecutiva il 21 maggio 1999;

6) "CITTA' DI CASELLE TORINESE" sede in Caselle Torinese (TO), Piazza Europa n. 2, codice fiscale 01614790010, in persona del Direttore Generale Signor MARRONE Dr. Vito, nato a Trinitapoli (FG) il 9 novembre 1934, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27 maggio 1999, divenuta esecutiva il 4 luglio 1999;

7) "COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE" sede in Castiglione Torinese (TO), Via Caudana n. 14, codice fiscale 00775690019, in persona del Direttore Generale Signor CATONE Dr. Giuseppe, nato a Buccino (Salerno) il 6 luglio 1940, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 3 maggio 1999, divenuta esecutiva il 17 maggio 1999;

8) "COMUNE DI DRUENTO" sede in Druento (TO), Via Roma n. 21, codice fiscale 01511410019, in persona del Responsabile del Servizio

di

Tecnico Signor PESCE Geom. Gianni, nato a Montechiaro D'Acqui (AL) il 2 aprile 1951, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 1999, divenuta esecutiva il 14 maggio 1999;

9) "COMUNE DI GIAVENO" sede in Giaveno (TO), Via Francesco Marchini n. 1, Codice fiscale 86003330015, in persona del Responsabile della Ripartizione Tecnica ed Urbanistica Signor PAVIOLO Ing. Riccardo, nato a Giaveno (TO) il 10 dicembre 1952, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione consiliare n. 24 del 5 luglio 1999, divenuta esecutiva il 31 luglio 1999;

10) "CITTA' DI GRUGLIASCO" sede in Grugliasco (TO), piazza Matteotti n. 50, codice fiscale 01472860012, in persona del Direttore Generale Signor CORNAGLIA Ing. Piero, nato ad Alessandria il 14 giugno 1956, domiciliato presso il Comune, che agisce in previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29 novembre 1999, divenuta esecutiva il 24 dicembre 1999;

11) "COMUNE DI LA LOGGIA" sede in La Loggia (TO), Via Bistolfi n. 47, codice fiscale 84500810019, in persona del Direttore Generale Signor MELI Dott. Giuseppe, nato a Palermo il 17 giugno 1948, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21 maggio 1999, divenuta esecutiva il giorno 8 giugno 1999;

12) "CITTA' DI MONCALIERI" sede in Moncalieri (TO), Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale 01577930017, in persona del dirigente la Ripartizione Ambiente Signora GILARDI Arch. Rosa, nata a Torino il 29 luglio 1959, domiciliata presso il Comune, che agisce previa

Al

deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 1° ottobre 1999, divenuta esecutiva il 15 ottobre 1999;

13) "COMUNE DI NICHELINO" sede in Nichelino (TO), Piazza di Vittorio n. 1, codice fiscale 011317200111, in persona del Dirigente l'Area Amministrativa Signor COSTANTINO Mario, nato a Nichelino il 30 settembre 1958, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 9 aprile 1999, divenuta esecutiva il 30 aprile 1999;

14) "COMUNE DI ORBASSANO" sede in Orbassano (TO), Piazza Umberto I n. 5, codice fiscale 01384600019, in persona del Dirigente il Settore Gestione del Territorio Signor FASSIO Ing. Flavio, nato a Torino il 18 novembre 1948, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 4 giugno 1999, divenuta esecutiva il 2 luglio 1999;

15) "COMUNE di PIOBESI TORINESE" con sede in Piobesi Torinese (TO), Corso Italia n. 9, codice fiscale 01579530013, in persona del Responsabile degli Uffici e dei Servizi per l'Area Tecnica Signor COSSO Lodovico, nato a Carignano il 2 marzo 1963, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26 ottobre 1999, divenuta esecutiva il 23 novembre 1999;

16) "COMUNE di PIOSSASCO" sede in Piossasco (TO), Piazza Tenente Nicola n. 4, codice fiscale 01614770012, in persona del Dirigente il Settore Tecnico Signor FODDAI Arch. Maurizio, nato a Torino il 17 giugno 1957, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 1999, divenuta esecutiva il 19

di

aprile 1999;

17) "COMUNE DI RIVALTA DI TORINO" sede in Rivalta di Torino (TO), Via Balma n. 5, codice fiscale 01864440019; in persona del Dirigente il Settore Tecnico Lavori Pubblici Signor OITANA Giacomo, nato a Torino il 14 giugno 1953, domiciliato presso il Comune che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20 aprile 1999, divenuta esecutiva il giorno 11 maggio 1999;

18) "COMUNE DI SANGANO" sede in Sangano (TO), Via Bonino n. 1, codice fiscale 86008310012, in persona del sostituto del Responsabile del Settore Tecnico ROGGERO Arch. Pierangelo, temporaneamente impedito, Signor RUSSO Dr. Gerlando Luigi, nato ad Agrigento il 22 giugno 1962, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 1999, divenuta esecutiva il 15 maggio 1999;

19) "COMUNE DI SAN GILLIO" sede in San Gillio (TO), Via Roma n. 6, codice fiscale 86008190018, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Signor BISI Arch. Aldo, nato a Torino il 29 maggio 1967, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24 aprile 1999, divenuta esecutiva il 10 maggio 1999;

20) "CITTA' DI SAN MAURO TORINESE" sede in San Mauro Torinese, Via Martiri della Libertà n. 150, codice fiscale 01113180010, in persona del Direttore del Settore Tecnico Signor AGNOLIN Ing. Ivo, nato a Rivoli il 19 agosto 1956, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23 aprile 1999,

divenuta esecutiva il 28 maggio 1999;

21) "CITTA' DI SETTIMO TORINESE" sede in Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4, codice fiscale 01054240013, in persona del Direttore Generale Signor D'AMATO Dr. Aldo, nato a Comiso (RG) il 5 maggio 1943, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5 marzo 1999, divenuta esecutiva il 9 aprile 1999;

22) "COMUNE DI TROFARELLO" sede in Trofarello (TO), Piazza 1^a Maggio n. 11, codice fiscale 01733310013, in persona del Responsabile dei Lavori Pubblici Signor CONTARDO Flavio, nato a Torino il 7 giugno 1968, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 maggio 1999, divenuta esecutiva il 4 giugno 1999;

23) "CITTA' DI VENARIA REALE" sede in Venaria (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 1 codice fiscale 01710650019, in persona del Dirigente l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Signor GERMANETTI Ing. Gianmario, nato a Torino il 31 gennaio 1954, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 10 novembre 1999, divenuta esecutiva il 4 dicembre 1999;

24) "COMUNE DI VINOVO" sede in Vinovo (TO), Piazza Marconi, n.1 codice fiscale 01504430016, in persona del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Signor MINIACE Geom. Luigi, nato a San Marco Argentano (Cosenza) il 30 gennaio 1957, domiciliato presso il Comune, che agisce previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/CC del 30 aprile 1999, divenuta esecutiva il 21 maggio 1999;

Di

PREMESSO

A) La Legge 5 gennaio 1994 numero 36 stabilisce che il servizio idrico integrato deve essere organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalle regioni con i criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 8.

La Legge Regionale 20 gennaio 1997 numero 13 ha individuato, tra gli altri, l'ambito n. 3, Torinese, costituito da tredici aree omogenee e da tredici comunità montane, sette di queste aree, che comprendono cinquantadue comuni del "bacino torinese" sono suscettibili di costituire un sub-ambito.

B) L'articolo 9 della Legge 5 gennaio 1994 numero 36 prevede che i Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale devono organizzare il servizio idrico integrato mediante le forme previste dalla legge 8 giugno 1990 numero 142 e articolo 12 legge 23 dicembre 1992 numero 498.

La Legge Regionale del Piemonte 20 gennaio 1997 numero 13, attuativa della numero 36/1994, limitando le forme a quelle di cui all'articolo 22.3 lettera b) ed c) ed all'articolo 25 Legge numero 142/1990, prevede che il servizio possa essere affidato dall'Autorità d'ambito anche a pluralità di soggetti perché questi provvedano, per la porzione di territorio servita, alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua: ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

C) All'interno dell'area metropolitana di Torino operano pluralità di soggetti, nessuno dei quali gestisce il ciclo integrato.

Al fine di conseguire i requisiti per essere affidatari del servizio è

ai

necessario superare l'attuale condizione di disomogeneità e costituire soggetto in grado di provvedere alla gestione secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) articolo 8.1 della legge 5 gennaio 1994 numero 36.

Gli enti locali, che intendono a tal fine associarsi, individuano quale mezzo più idoneo per la gestione del servizio integrato la società per azioni.

D) E' pertanto necessario regolare i rapporti di tali enti nei confronti della società che si intende costituire con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 24 Legge 8 giugno 1990 numero 142.

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- "bacino torinese": quello costituito dai cinquantadue comuni dell'area metropolitana di Torino o comunque aderenti all'azienda Po Sangone.

Il bacino torinese è suscettibile di costituire un sub-ambito rispetto all'ambito n. 3 di cui alla Legge Regionale 20 gennaio 1997 numero 13;

- "ambito": quello individuato come n. 3 dalla Legge Regionale 20 gennaio 1997 numero 13;

- "sub-ambito": quello individuato dall'autorità di ambito, per la gestione integrata dal servizio, parte dell'ambito n. 3 ma non necessariamente coincidente con il "bacino torinese";

- "autorità d'ambito": quella costituita ai sensi dell'articolo 4 Legge Regionale 20 gennaio 1997 numero 13.

Ciò premesso, gli enti locali che intendono associarsi, individuati in epigrafe.

stipulano

ARTICOLO 1.

24

1) Gli enti locali che aderiscono alla presente convenzione convengono di associarsi nella forma della società per azioni, ai sensi dell'articolo 22, lettera e) Legge 8 giugno 1990 numero 142 e per gli effetti dell'articolo 9 Legge 5 gennaio 1994 numero 36 nonché dell'articolo 7 Legge Regionale 20 gennaio 1997 numero 13, per aspirare ad essere affidatari, da parte dell'Autorità d'ambito, della gestione servizio idrico integrato nel sub-ambito coincidente o comprendente il bacino torinese.

2) A tal fine la costituenda "Società Metropolitana Acque TORINO - S.p.A. - SMA Torino S.p.A." è individuata come "apposita" dagli enti associati.

3) In ragione della configurazione dell'AAM e APS e del fatto che la società è preordinata all'ingresso di Comuni e Comunità Montane il capitale è inizialmente tutto pubblico.

ARTICOLO 2

1) La presente convenzione regola:

- a) le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti;
- b) la disciplina della circolazione delle azioni;
- c) l'identificazione dei soggetti che potranno entrare a far parte della società per azioni;
- d) le pattuizioni in ordine alla formazione della volontà sociale, in dipendenza delle forme di consultazione di cui alla lettera a);
- e) la composizione degli organi sociali, in modo da consentire la rappresentanza di realtà territoriali omogenee.

2) I contenuti della convenzione hanno effetti equivalenti ai patti

91

parasociali.

ARTICOLO 3

1) Contestualmente alla deliberazione con la quale gli organi competenti degli enti interessati decidono di sottoscrivere l'atto costitutivo della società "SMA Torino - S.p.A.", deve essere approvata dagli organi medesimi la presente convezione.

ARTICOLO 4

1) Al fine di garantire le forme di consultazione di cui all'articolo 24 legge 8 giugno 1990 numero 142 il Comune di Torino è impegnato, prima di ogni assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio della società, a convocare i rappresentanti degli altri enti locali associati per valutare i punti all'ordine del giorno e l'andamento generale della società.

ARTICOLO 5

1) I Comuni fondatori della società "SMA Torino - S.p.A." sottoscrivono un numero di azioni ciascuna del valore nominale di lire 125.000 in ragione di una per ogni 1000 abitanti o frazione superiore a 500, con il minimo di 1, ad eccezione del Comune di Torino, che sottoscrive tutte le azioni residue oltre a quelle di propria competenza.

Il capitale finale della "SMA Torino - S.p.A." sarà quello che deriverà per effetto della (o delle) operazioni di aumento di capitale sociale in conseguenza:

- a) del conferimento di impianti e servizi da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane;
- b) della confluenza di beni e servizi "AAM Torino - S.p.A. ed "APS";
- c) di conferimenti di capitale.

ARTICOLO 6.

- 1) I soci non possono trasferire le proprie azioni per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di "operatività" della società, condizione da intendersi secondo la definizione recepita nell'articolo 27 dello statuto sociale; entro tale periodo i soci si obbligano a determinare, con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria, i requisiti di cui devono essere in possesso i potenziali acquirenti delle azioni medesime.
- 2) La circolazione delle azioni è disciplinata dalle disposizioni dello statuto sociale.

ARTICOLO 7.

- 1) Il conferimento da parte dei soci di opere, impianti e canalizzazioni relativi ai servizi idrici di loro proprietà è regolato dallo Statuto.
- 2) Con il conferimento la società "SMA Torino - S.p.A." assume la gestione del servizio.
- 3) Per gli enti locali il cui servizio sia al momento affidato a terzi in concessione, o comunque già gestito "per conto" i beni verranno conferiti alla società "SMA Torino - S.p.A." alla scadenza del rapporto in corso, che non potrà essere rinnovato.
- 4) Il rapporto tra la società "SMA Torino - S.p.A." ed i singoli enti locali per l'affidamento del servizio e l'ammontare del canone di concessione per l'affidamento delle infrastrutture sarà regolato da specifica convenzione.
- 5) A tal fine la società ed i Comuni concorderanno una convenzione tipo, approvata dall'assemblea della società "SMA Torino - S.p.A." ed

alla quale gli enti associati si atterranno.

6) La convenzione di cui al punto precedente, ove approvata prima di quella predisposta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 9.1. Legge Regionale 20 gennaio 1997 numero 13, a questa dovrà essere adeguata qualora la società "SMA Torino - S.p.A." sia prescelta per la gestione del servizio idrico integrato.

7) La convenzione eventualmente approvata prima di quella predisposta dall'Autorità d'ambito dovrà inoltre essere uniformata a quella adottata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9.2. Legge Regionale numero 13/1997.

ARTICOLO 8.

1) Possono aderire alla società:

a) i Comuni e le Comunità Montane il cui territorio è compreso nel bacino torinese nonché quelli già aderenti al Consorzio Azienda Po Sangone, indicati nell'elenco allegato alla presente convenzione (A11.A). I singoli Comuni e le Comunità Montane possono aderire semprechè conferiscano alla società i servizi e i beni di cui all'articolo 12 comma 1 della Legge 36/94 (acquedotti - fognature e impianti di depurazione);

b) i Comuni e le Comunità Montane compresi nell'ambito territoriale ottimale n. 3, definito nell'allegato B) della Legge Regionale numero 20 gennaio 1997 numero 13, nonché quelli che in tale ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione ai sensi dell'articolo 2.5 stessa legge, al verificarsi della condizione di cui al successivo punto 2. I Comuni singoli e le Comunità Montane possono aderire semprechè conferiscano alla società i servizi e i beni di cui all'articolo 12 comma 1 della Legge

10
di

36/94;

c) i Comuni associati in forma di consorzio o azienda possono partecipare alla Società mediante questi soggetti, titolari di tante azioni quanti siano i 1000 abitanti dei comuni ad essi associati e semprechè conferiscano alla società i servizi ed i beni, di proprietà comunale e/o consortile, di cui all'articolo 12 comma 1 della Legge 36/94.

2) Per gli enti di cui al punto 1 lettera b), l'associazione avviene di diritto qualora il relativo territorio sia individuato dall'autorità d'ambito per costituire con i Comuni del bacino torinese un sub-ambito per la gestione integrata dal servizio.

3) E' ammessa l'associazione di altri enti locali anche se il relativo territorio non sia stato individuato dall'autorità d'ambito a costruire un subambito comprendente il bacino torinese, previa deliberazione favorevole dell'assemblea della società.

ARTICOLO 9.

1) Per l'associazione alla "SMA Torino - S.p.A." di nuovi soci è necessario che la domanda sia accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale o della Assemblea della Comunità Montana di adesione incondizionata alla presente convenzione.

2) Per il periodo di mesi dodici dalla costituzione della società, il Comune di Torino riserva le azioni "residue" - aggiuntive a quelle di competenza - a favore dei Comuni, non fondatori, di cui al precedente articolo 8.1. lettera a (Allegato A alla convenzione).

3) Il trasferimento delle azioni da parte del Comune di Torino dovrà essere effettuato non appena sia pervenuta da parte dell'ente locale che

abbia diritto la richiesta di associazione.

4) Decorso il periodo di mesi dodici dalla costituzione della società, il Comune di Torino trasferisce le azioni eventualmente ancora residue secondo ordine di presentazione delle domande di associazione a favore degli enti locali aventi diritto ad associarsi, precedente articolo 8.1. lettera a) e b) se, per questi, ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 punto 2.

5) L'adesione da parte di altri enti locali avverrà, qualora siano esaurite le azioni "residue" detenute dal Comune di Torino, mediante aumenti di capitale sociale.

6) L'assemblea della società, per evitare aggravii, potrà deliberare aumento di capitale sociale per ricostituire una quota "residua", che consenta le operazioni di cui ai punti 3 e 4.

ARTICOLO 10.

1) Il Comune di Torino designa la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.

2) Gli altri enti locali designano i restanti consiglieri.

3) Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo del collegio sindacale e di un sindaco supplente; gli altri enti locali designano nel loro insieme due sindaci effettivi ed uno supplente.

4) La designazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina.

5) In caso di mancato accordo sulle designazioni di cui al punto 2) o comunque in caso di inosservanza del termine di cui al punto 4), le nomine di competenza dei soci diversi dal Comune di Torino avvengono secondo il seguente procedimento;

04

- a) ciascun socio, sempre escluso il Comune di Torino, può presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti fino a un massimo pari a quello dei designandi;
- b) ciascun socio può votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, ecc..., fino al numero pari a quello dei designandi;
- d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;
- e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le liste, ottengono i quozienti più elevati;
- f) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 11.

Ai sensi dell'articolo 2368 C.C. e dell'articolo 13 dello statuto della società, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono approvate se ottengono il voto favorevole dei soci che rappresentano il 75% del capitale sociale e comunque il 40% dei soci che compongono l'assemblea.

ARTICOLO 12.

- 1) I soci fondatori affidano il servizio idrico integrato, conferendo i relativi beni, alla società "SMA Torino - S.p.A." a partire dalla condizione di operatività di questa (salva l'ipotesi art. 7.3).
- 2) Tale condizione si darà per verificata al momento dell'avvenuta

04

confluenza nella società "SMA Torino - S.p.A." almeno dalla "AAM - S.p.A." e dell' "APS" e del relativo subentro della società "SMA Torino - S.p.A." in tutti i rapporti attivi e passivi delle citate Aziende.

ARTICOLO 13.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previo accantonamento di una quota del 5% da destinare a riserva legale, fino a che essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, per i primi tre anni dalla condizione di cui al precedente articolo 12, sono reinvestiti dall'Assemblea dei soci per fini istituzionali della società e per la costituzione di riserve.

\\Server\old\UTC\ORNELLA\DOC.WORD\Convenzioni\SMAT\Convenzione SMAT.doc



individuato dalla sopra richiamata Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, alle due aziende pubbliche SMA Torino S.p.A. ed ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., entrambe in possesso dei previsti requisiti di legge per l'affidamento *in house*;

Ricordato che, la predetta deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 173, al punto 4b, ha assegnato a *"tutti i Comuni non ancora soci di SMAT S.p.A. oppure di ACEA S.p.A. il termine del 30 novembre 2004 per completare l'acquisizione della qualità di socio degli enti affidatari del servizio idrico integrato secondo il presente atto, stabilendo che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioni alla prima seduta utile della Conferenza"*;

Considerato che questo Comune si trova in una zona territoriale nella quale la gestione del servizio idrico è svolta in modo prevalente dalla SMA Torino S.p.A. e che, pertanto, al fine di realizzare economie di gestione e di ottimizzare l'erogazione del servizio, obiettivi questi posti alla base della riforma del servizio idrico delineata dalla Legge 36/94, cosiddetta Legge Galli, si ritiene opportuno acquisire la qualità di socio alla predetta società;

Dato atto che attualmente il servizio idrico in questo Ente è erogato con le seguenti modalità:

- servizio di acquedotto: gestione in economia con mezzi e fondi propri del Comune di Cambiano;
- servizio di fognatura: gestione in economia con mezzi e fondi propri del Comune di Cambiano;
- servizio di depurazione: gestione in economia con mezzi e fondi propri del Comune di Cambiano;

Considerato che attualmente alle dipendenze di Questo Ente è presente un collaboratore tecnico categoria B3 giuridica addetto esclusivamente al servizio acquedotto;

Considerato che:

- Lo statuto (allegato 1) e la Convenzione stipulata tra i soci fondatori di SMA Torino S.p.A. in data 17 febbraio 2000 per atto notaio Mario Mazzola di Torino, raccolta n. 26.369 (allegato 2) sono allegati alla presente;
- la quota di partecipazione a SMA Torino S.p.A. è stabilita sulla base di n. 1 azione per ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500, con il minimo di n. 1 azione;
- nel comune di Cambiano sono residenti n. 6316 abitanti al 30.09.2007;

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di approvare lo Statuto della SMA Torino S.p.A. (allegato 1) e la Convenzione stipulata tra i soci fondatori in data 17 febbraio 2000 per atto notaio Mario Mazzola di Torino, raccolta n. 26.369 (allegato 2);

Di disporre la sottoscrizione di n. 6 azioni al valore nominale di Euro 64,55;

OK



Di dare atto che l'attuazione di quanto disposto ai punti precedenti consente alla società SMA Torino S.p.A. di attivare la gestione del servizio idrico nel territorio di questo Comune, per tutti i segmenti, secondo quanto disposto e con le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese n. 173 del 27 maggio 2004;

Di trasmettere il presente atto in copia conforme all'Autorità d'ambito

Di autorizzare il responsabile del servizio competente all'attuazione della presente deliberazione compresa la sottoscrizione dei relativi atti e i successivi adempimenti;

Di stabilire la decorrenza amministrativa della gestione a far data dal 01.01.2008, dando mandato ai Responsabili dei Servizi competenti di perfezionare successivamente la gestione operativa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. n. 2112 C.C. e dell'art. n. 47 comma 1 della Legge n. 29.12.1990 n. 428 e successive modifiche e integrazioni, è intenzione di Questo Ente, espletate tutte le procedure necessarie previste dalle vigenti normative, trasferire il collaboratore tecnico di cui in premessa alla S.M.A. Torino s.p.a.;

Di dare atto che alla presente deliberazione faranno seguito i provvedimenti dei Responsabili di servizio per quanto di competenza e per l'imputazione della spesa sul Bilancio 2007;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.LGS. 18.08.2000 n. 267.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il, 22 OTT. 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole dal punto di vista contabile

Il, 22 OTT. 2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri votanti:	15
Voti favorevoli:	15

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri votanti:	15
Voti favorevoli:	15

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ESCE IL CONSIGLIERE RATTI.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**
(AMMOLITO Michele)

IL CONSIGLIERE
(SAGGESE Ernesto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal 15 NOV. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 NOV. 2007 al 29 NOV. 2007, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza reclami.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)

5 DIC. 2007

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 NOV. 2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cambiano, li 26-11-2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)